PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 19

Disposizioni particolari per il personale di alcune aziende autonome dello Stato

Fino al 31 dicembre 1987 in tema di profili professionali si procede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, e di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Fino al 31 dicembre 1987 nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40 per cento dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101. Il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, appartenente alla ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza, tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20 per cento dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente. Il personale in servizio continuativo presso la Cassa depositi e prestiti al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa medesima entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa puo' recedere dall'opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego

Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271
Titolo	III — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-19-disposizioni-particolari-per-il-personale-di-alcune-aziende-autonome/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it